

IL GRATUITO PATROCINIO

Il gratuito patrocinio è quell'istituto che assicura a tutti il diritto di difesa, garantito dalla Costituzione.

Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato.

La possibilità di usufruire di questo servizio è offerta a quei cittadini che non sono in grado di sopportare le spese del procedimento e che non intentino cause pretestuose. Le due condizioni per essere ammessi al gratuito patrocinio, pertanto, sono:

- lo stato di povertà;
- la probabilità di un esito favorevole della causa (*fumus boni iuris*).

Per ottenere il gratuito patrocinio, il contribuente deve depositare presso la segreteria della Commissione Tributaria apposita istanza in carta semplice al presidente della Commissione per l'assistenza tecnica gratuita, documentando lo stato di povertà (non è necessario che sia nullatenente). La Commissione competente decide in unico grado.

L'eventuale accoglimento dell'istanza consente alla parte contribuente di scegliere il difensore cui affidare l'incarico.

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, sulla base delle tariffe professionali.

Riferimenti normativi

- R.D. 3282/1933;
- Legge 29 marzo 2001 n. 134.

Luglio 2010